

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 692-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE BEMPORAD)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

alla Presidenza il 19 novembre 1968

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Etiopia
sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967

Presentata alla Presidenza il 26 giugno 1969

ONOREVOLI COLLEGI ! — L'accordo sui servizi aerei concluso il 21 marzo 1967 a Roma tra l'Italia e l'Etiopia disciplina le attività di traffico aero-commerciale svolte dalle compagnie dei due paesi.

Con tale accordo si è data forma ufficiale alle intese già esistenti tra l'Alitalia e la Eal, intese in base alle quali erano già operanti i servizi previsti.

L'accordo, che è in linea con gli altri precedentemente stipulati dall'Italia, prevede, all'articolo 5, l'esenzione reciproca dai gravami

doganali e fiscali inerenti all'attività delle due compagnie; in esso è inoltre contemplata, all'articolo 6, la clausola di stile a norma della quale le imprese designate dalle due parti godono di eguali ed eque possibilità nello esercizio dell'attività aerea sui servizi concordati.

L'accordo contiene, inoltre, le clausole sulle tariffe, le consultazioni, la soluzione di controversie, clausole anch'esse ricorrenti negli accordi aerei stipulati negli ultimi anni dall'Italia.

In base all'annesso dell'accordo, l'impresa designata dall'Etiopia può operare sulla rotta: punti in Etiopia-Khartoum-Cairo-Beirut-Atene-Roma e punti oltre in Europa, con diritti di traffico. Con gli stessi diritti l'impresa designata dall'Italia può effettuare servizi sulla rotta: punti in Italia-Atene-Cairo-Khartoum-Addis Abeba o Asmara e punti oltre in Africa centrale, Africa orientale e Repubblica malgascia.

L'accordo costituisce valido e sicuro elemento di sviluppo delle relazioni economiche e commerciali fra i due paesi.

Per la ratifica e l'esecuzione di questo accordo è stato predisposto il seguente disegno di legge che, con il parere favorevole della Commissione bilancio, si sottopone all'approvazione del Parlamento.

BEMPORAD, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.